



PROVINCIA DI VITERBO
SETTORE AMBIENTE
Ufficio Parchi



*Riserva naturale
Montecassoli di Bomarzo*



*Riserva Naturale
Tuscania*

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI
e L'INTRODUZIONE DI MEZZI DI CATTURA
FAUNISTICA ALL'INTERNO DELLE RR.NN. DI
TUSCANIA e MONTE CASOLI DI BOMARZO

Art. 1

Legge quadro

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni in appresso denominata legge quadro ed ai fini della sua applicazione.

Art. 2

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento, nelle more dell'approvazione del regolamento dell'area protetta di cui all'articolo 27 della legge regionale 29/97, ha la finalità di regolare il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura faunistica nelle aree protette gestite dalla Provincia di Viterbo, ai sensi delle leggi regionali 6 ottobre 1997 n. 29 e 26 ottobre 1999 n. 30 e loro successive modificazioni ed integrazioni .

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, alla luce dell'articolo 11, comma 3 della legge quadro, che interdice nei parchi le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, individua anche le ipotesi di deroga al divieto di introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394.
2. Il presente regolamento ha validità per il territorio compreso nei perimetri delle **Riserve Naturali** di Monte Casoli di Bomarzo e di Tuscania, di seguito indicate **RR.NN.**
3. Per la **R.N.** di Monte Casoli di Bomarzo, quando sarà approvato da parte della competente Regione Lazio l'ampliamento già deliberato dai consigli del Comune di Bomarzo e della Provincia di Viterbo, il presente regolamento si applicherà per tutto il territorio risultante dall'attuale perimetrazione e da quella dell'ampliamento di cui sopra.
4. Il presente regolamento detta anche le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 11 della Legge quadro.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Introduzione: l'ingresso ovvero l'immissione, ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di qualunque tipo;
 - b) Trasporto: il transito, ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
 - c) Esportazione: l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a)

- d) Armi: ad eccezione delle armi giocattolo sono da considerarsi armi quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es.: armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno armi c.d. bianche) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
- e) Oggetti assimilati alle armi: sono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per oggetti assimilati alle armi, le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 Joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna;
- f) Mezzi di cattura: i mezzi indicati alla lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n. 357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art. 21 della legge 157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Privati

1. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) Gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano permanentemente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
 - b) Gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 65 del 1986 autorizzati a portare anche fuori dal servizio le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
 - c) Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977 n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
2. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma si considerano *privati* ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'articolo 11 della legge quadro; ai fini dell'applicazione della suddetta legge e del presente regolamento.

Art. 6

Soggetti autorizzati a portare armi

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio delle **RR.NN.**
2. Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773

al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42 è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio delle **RR.NN.**

3. Al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio delle **RR.NN.**
4. Agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio delle **RR. NN.** .
5. Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio delle **RR. NN.** .

Art. 7

Medici veterinari

1. I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio delle aree protette gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Art. 8

Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio delle Riserve Naturali di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso, ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti, di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio delle **RR.NN.** , degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito, previa autorizzazione della **R. N.** esclusivamente tramite i tratti stradali e i sentieri pedonali che debbono essere percorsi obbligatoriamente, non esistendo vie alternative nelle aree esterne alla **R.N.** per raggiungere il luogo, esterno all'area protetta, in cui viene esercitata l'attività venatoria. Ai sensi del presente Regolamento si considerano tratti stradali percorribili per il raggiungimento delle aree di espletamento dell'attività venatoria quei percorsi costituiti dal tragitto più breve compreso tra l'ingresso della **R. N.** più vicino e la località esterna prescelta, nel rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio della **R. N.**, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, coloro che, nel caso di pianificazione ed attuazione di forme di contenimento di particolari specie di animali selvatici , in qualità di selecontrollori, sono autorizzati dalla **R.N.** al prelievo selettivo nell'area protetta; tale autorizzazione si limita ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività in oggetto secondo le modalità e le disposizioni dettate dalla **R.N.** .
3. Nei casi sopra indicati non è comunque consentito percorrere itinerari totalmente o parzialmente diversi da quelli autorizzati dalla **R.N.** .

4. Le armi trasportate ai sensi del presente regolamento devono essere scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e comunque collocate in una sede dell'automezzo separata dalle munizioni. In ogni caso il trasporto dell'arma all'interno del territorio della **R.N.** deve avvenire in modo tale che costituisca soltanto il trasferimento della stessa da un luogo ad un altro come oggetto inerte e non suscettibile d'uso, in assenza, quindi della pronta disponibilità che ne caratterizza il porto.
5. Durante il trasporto di armi all'interno del territorio della **R.N.** ai sensi del presente regolamento è fatto assoluto divieto di effettuare soste in tratti stradali che attraversino il territorio della Riserva, se non per evidenti motivi di estrema necessità.

Art. 9

Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi,

1. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, la detenzione a fini di commercio e vendita di armi ed oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi, è consentita, nel territorio delle **RR.NN.**, nei locali, già previsti dal vigente piano regolatore del Comune interessato alla **R.N.**, in attesa di ulteriore classificazione da parte del **Piano del Parco**. Nei locali che non siano già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la detenzione per le finalità di cui sopra è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Viterbo, Ente gestore delle due Riserve Naturali, Purché in conformità con il P. R. G. -
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per il deposito nel territorio delle riserve naturali di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.
3. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e regolamenti vigenti e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti autorità, il commercio all'interno del territorio delle **RR.NN.** di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni è consentito solo se i locali in cui si svolge la relativa attività sono già previsti dal vigente piano regolatore comunale in attesa di ulteriore classificazione da parte del **Piano del Parco**. Nei locali che non siano già stati autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'attività di cui sopra è consentita solamente previa autorizzazione della Provincia di Viterbo, Ente gestore delle due **RR.NN.**, purché in conformità con il P. R. G., ferme restando le competenze di altri Enti per quanto concerne licenze, permessi, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi o esplodenti

1. E' consentita nel territorio della **R.N.** la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso o in attività di protezione civile.
2. Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma precedente), l'accensione di fuochi d'artificio e di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, di mortaretti ed apparecchi simili, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che

non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito al di fuori delle zone urbanizzate secondo il vigente P.R.G.

Art. 11

Accensione di fuochi all'aperto

E' vietato l'accensione di fuochi all'aperto, come stabilito dall'Art. 11 c. 3 lettera g) della Legge 6/12/91 n° 394, fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività, esercitati secondo le consuetudini locali .

Art. 12

Disposizioni per i residenti

I residenti nei territori dei Comuni di Tuscania e di Bomarzo, sono tenuti a presentare al Gestore delle **RR.NN.** l'istanza di cui al comma 1° dell'articolo 13 , ma esonerati dall'obbligo del versamento di € 10,00 di cui al comma 3° dello stesso articolo.

Art. 13

Domande dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori

1. I privati che intendano introdurre, trasportare ed esportare nel/dal territorio delle **RR. NN.** di Tuscania e di Monte Casoli di Bomarzo armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura dovranno presentare apposita istanza, secondo il modello allegato "A" al presente regolamento, specificando obbligatoriamente a pena di rigetto della richiesta i fini per cui si richiede l'autorizzazione, la motivazione della richiesta, le armi e gli oggetti ad esse assimilati per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio di cui alla legge quadro, eventuali autorizzazioni di P.S. di cui si è in possesso ed il percorso più breve, tra gli itinerari consentiti, che si intende effettuare.
2. Entro 40 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui sopra, l'Ufficio Parchi della Provincia di Viterbo provvederà a rilasciare apposita autorizzazione al transito, di durata annuale ad eccezione delle autorizzazioni al transito per uso venatorio, che avranno la durata della stagione di caccia. L'autorizzazione di cui sopra dovrà contenere l'indicazione dell'itinerario da seguire e dal quale non è consentito deviare. Entro lo stesso termine sarà data comunicazione di eventuale rigetto dell'istanza con le motivazioni che non consentono l'accoglimento.
3. alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento di euro 10,00 sul Conto Corrente Postale n° 12602017 intestato alla Provincia di Viterbo con la seguente causale: *Ufficio Parchi - richiesta Autorizzazione attraversamento con armi la R.N. di* (specificare se Tuscania o Monte Casoli di Bomarzo)
4. le autorizzazioni rilasciate saranno trasmesse in copia alle stazioni dei CC e del CFS competenti territorialmente.
5. Dall'obbligo previsto dal primo comma sono esonerati i privati che intendano percorrere a fini venatori i seguenti itinerari :
Per quanto riguarda la **R.N.** di Tuscania: il tratto di strada provinciale "**Tuscanese**" **dal km 17,740 al Km 21,400** (abitato di Tuscania incrocio con strada provinciale tarquiniese) e il tratto di strada

provinciale **“Vetrallese” dal Km 17,800 al Km 18,450** (incrocio con la strada provinciale tuscanese).

Per quanto riguarda la **R.N.** di Monte Casoli di Bomarzo: il tratto di strada provinciale **“Bomarzese” dal km 2,800 al Km. 3,220** e il tratto di strada provinciale **“Valle del Tevere” dal Km. 10,800 al Km. 12,350** (vedi Art. 3 comma 3) -

L' esclusione di cui sopra è motivata in considerazione del fatto, che i suddetti tratti stradali costituiscono vie di comunicazione e di transito ad alta intensità.

Su tali tratti è comunque vietata la **s o s t a** con le armi ed oggetti ad esse assimilabili, se non per motivi di estrema necessità ed urgenza e le stesse dovranno essere scariche e riposte nell'apposita custodia all'interno del portabagagli della vettura -

Art. 14

Entrata in vigore

1. il presente regolamento, adottato dalla Provincia di Viterbo con delibera di consiglio entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della delibera di adozione e viene trasmesso ai Comuni di Tuscania e di Bomarzo per la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori.